

QUESITI AREA CONTROLLO

	DOMANDA	RISPOSTA
1	Alla luce delle indicazioni contenute nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 circa la cumulabilità tra sospensione dei termini prevista dall'art. 83 del D.L. n. 18/2020 e dall'art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997, si chiede se vi siano indicazioni per proseguire le attività di accertamento con adesione in corso a partire dal 12 maggio 2020 (ovvero alla fine del periodo di sospensione dei termini previsto dall'art. 83 del D.L. n. 18/2020).	Come rappresentato nella stessa circolare n. 6 citata nel richiamare l'art. 67, primo comma del dl 18/2020, le attività dell'Agenzia non sono ferme fino al 31 maggio 2020; in tal senso, laddove vi sia l'interesse delle parti la stessa circolare detta le modalità operative per proseguire i contraddittori a distanza e sottoscrivere le adesioni anche durante il periodo di sospensione. Sono state fornite indicazioni agli uffici in tal senso anche per proseguire, ove possibile, le adesioni preventive ex art. 5 DLgs 218/97.
2	Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020 che sospendono i termini relativi all'attività di controllo fino al 31 maggio 2020 e in considerazione delle obiettive difficoltà nello svolgimento dei contraddittori in questo periodo, si chiede quali siano le indicazioni circa la ripresa e la durata dei contraddittori attivati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997, prima dell'emergenza sanitaria".	Richiamandosi alle modalità operative indicate dalla circolare n. 6-2020 sono state fornite indicazioni agli uffici di proseguire le attività cercando un contatto telefonico (o via mail) con la parte (od il professionista delegato) al fine di capire se vi sia la disponibilità ad iniziare o proseguire il confronto a distanza. In tal senso si coglie l'occasione dell'odierna videoconferenza per invitare anche i professionisti a farsi parte attiva ed a segnalare alla DR eventuali osservazioni o richieste al fine di migliorare l'interazione a distanza.
3	Tenuto conto che, in fase di conversione del DL 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 83 è stato introdotto il comma 20 ter che così dispone: "Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia", si chiede se detta modalità di predisposizione della procura ha valenza anche per i procedimenti amministrativi ove venga richiesta la rappresentanza del dottore commercialista ex art. 63, DPR 600/1973;	Si ritiene che le stesse indicazioni siano applicabili anche da parte dei dottori commercialisti.
4	Considerato che, in fase di conversione del DL 17 marzo 2020, n. 18, l'art. 67 è stato modificato nella parte in cui prevedeva la proroga biennale dei termini di decadenza e di prescrizione con la relativa soppressione di detta proroga, si chiede come l'Agenzia intenda procedere per lo attività di verifica e controllo della annualità in scadenza, come ad esempio l'anno 2015, considerato che vi sono oggettive difficoltà per eseguire accessi, ispezioni e verifiche;	Va onestamente premesso che, come recentemente dichiarato dal Direttore dell'Agenzia Avv. Ruffini (vedasi intervista pubblicata su IlSole24Ore di lunedì 28 aprile) potrebbe intervenire una nuova norma per regolamentare le prossime attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Se così non fosse, come dichiarato pochi giorni prima alla Camera dei Deputati dallo stesso Avv. Ruffini l'Agenzia dovrà necessariamente emettere entro fine 2020 tutti gli atti riferiti ad annualità in scadenza. L'attività esterna raramente riguarda annualità in scadenza a fine esercizio; se ritenuta necessaria, sarà eseguita assicurando il distanziamento sociale, riducendo al minimo la presenza e con i dispositivi di protezione individuale.
5	A fronte di quanto indicato nella circolare 6/E del 23 marzo 2020 in ordine alle modalità di gestione del "contraddittorio a distanza" e specificamente sulla possibilità di svolgere detto contraddittorio in video conferenza si chiede se i funzionari dell'Agenzia sono dotati di un applicativo specifico o se l'individuazione dell'applicativo è lasciata alla libera scelta delle parti;	Per disposizioni interne di sicurezza informatica possono essere utilizzati solamente due applicazioni: Skype for Business o Lifesize, con preferenza per il primo.

6	Nelle premesse dei verbali di contraddittorio con l'Ufficio, si chiede di prevedere l'esplicito richiamo alla cumulabilità dei termini ex art. 83 Decreto Cura Italia (prorogato poi all'11 maggio dall'art. 36 Decreto Liquidità) con i termini per l'adesione riportando la data ultima per l'impugnazione degli atti;	Da parte nostra non vi è alcuna reticenza od ostacolo nel formalizzare la data di scadenza dell'adesione nelle premesse dei verbali di contraddittorio. Potrà essere inserita la frase: "Si premette che, alla luce della Circolare n. 6-2020, la data di scadenza del presente accertamento con adesione deve intendersi coincidente con il termine per la presentazione del ricorso, che in base alle vigenti disposizioni normative, è il giorno __/__/2020").
---	---	--